

Interrogazione n. 323

presentata in data 15 giugno 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Reinstallazione annuale di impianto temporaneo di telefonia mobile nel territorio del Parco del Conero – verifiche regionali, monitoraggio ARPAM e tutela paesaggistica

a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere regionale

Premesso che

-da segnalazioni pervenute da cittadini e comitati locali risulta che nel territorio di Marcelli di Numana sia in corso o sia imminente la reinstallazione di un impianto temporaneo di telefonia mobile già collocato nel medesimo sito durante la stagione estiva dello scorso anno e successivamente rimosso;

-secondo quanto rappresentato dai residenti, l'impianto verrebbe nuovamente collocato in prossimità di abitazioni, strutture ricettive e di spazi frequentati da minori, all'interno di un contesto territoriale caratterizzato da elevato pregio paesaggistico e ambientale;

-l'area interessata ricade nel territorio del Parco regionale del Conero ed è sottoposta ai vincoli paesaggistici previsti dal decreto legislativo n. 42/2004, costituendo uno dei contesti territoriali di maggior valore naturalistico e turistico della Regione Marche.

Considerato che

-l'articolo 47 del decreto legislativo n. 259/2003 consente l'installazione di impianti temporanei di comunicazione elettronica destinati a soddisfare esigenze contingenti o stagionali, prevedendone la rimozione entro il termine massimo di centoventi giorni;

-la ratio della disposizione è quella di consentire il soddisfacimento di esigenze eccezionali e limitate nel tempo, senza dar luogo a forme di occupazione stabile del territorio mediante il ricorso reiterato a procedure semplificate;

-appare pertanto opportuno verificare se la ripetuta installazione, anno dopo anno, del medesimo impianto nel medesimo sito possa risultare coerente con la natura eccezionale e temporanea dell'istituto previsto dalla normativa statale ovvero se non evidenzii, sul piano sostanziale, l'esistenza di un fabbisogno strutturale di copertura che richiederebbe una diversa valutazione localizzativa e pianificatoria;

-la normativa statale in materia di telecomunicazioni, pur perseguendo il fondamentale obiettivo dello sviluppo delle reti di comunicazione elettronica, non esclude la necessità di contemperare tale interesse con gli ulteriori interessi pubblici costituzionalmente rilevanti rappresentati dalla tutela del paesaggio, dell'ambiente, del patrimonio naturale e del corretto governo del territorio;

Rilevato che

-ARPAM svolge le funzioni di controllo e monitoraggio in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, gestisce il Catasto regionale delle sorgenti e rappresenta il principale presidio tecnico-scientifico regionale in materia;

-la Regione Marche esercita competenze di programmazione e coordinamento nelle materie

dell'ambiente, del paesaggio, delle aree protette e della tutela della salute, nonché funzioni di indirizzo nei confronti degli enti del sistema regionale;

-la vicenda evidenzia una più generale criticità concernente l'utilizzo sempre più frequente di impianti temporanei nelle località turistiche costiere, in assenza di un quadro programmatico e localizzativo che consenta di minimizzare gli impatti paesaggistici e territoriali e di favorire soluzioni condivise e meno invasive.

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

1. se la Regione Marche sia a conoscenza della reinstallazione dell'impianto temporaneo nel territorio di Marcelli di Numana e quali verifiche risultino effettuate da ARPAM in relazione all'impianto medesimo, ai controlli sulle emissioni elettromagnetiche e all'inserimento nel Catasto regionale delle sorgenti;
2. se la Giunta regionale ritenga che la reiterazione annuale dell'installazione del medesimo impianto nello stesso sito sia coerente con la natura temporanea ed eccezionale prevista dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 259/2003 oppure se tale situazione evidenzi l'esigenza di una diversa valutazione localizzativa e pianificatoria;
3. quali iniziative la Regione intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con ARPAM, con l'Ente Parco del Conero e con i Comuni interessati, per garantire che le esigenze di copertura dei servizi di telecomunicazione siano perseguite nel rispetto dei valori paesaggistici, ambientali e turistici dei territori maggiormente sensibili;
4. se la Giunta regionale non ritenga opportuno promuovere indirizzi regionali o specifiche linee guida rivolte agli enti locali e ai gestori, finalizzate a prevenire il ricorso reiterato a installazioni formalmente temporanee e a favorire una pianificazione trasparente e partecipata delle infrastrutture di telefonia mobile nei territori di maggior pregio ambientale e paesaggistico.